

P.U. n. 122-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Seconda Sezione Civile, Sottosezione crisi di impresa, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Luigi D'Angiolella	Presidente
-Dr.ssa Elmelinda Mercurio	Giudice
-Dr.ssa Angela Alborino	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al P.U. n. 122-1/2026 su istanza di
DELL'AVENTINO SRL S.U., in persona dell'Amministratore Unico, Dott. Nereo Dell'Aventino, con sede in Fossacesia (CH), SP Pedemontana, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Rosati, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lanciano alla Via Cacciaguerra 1/A;

ricorrente

per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII di **MULINO MARTINO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA** (p.i. 04061810612), in persona del l.r.p.t. con sede in Baia e Latina (CE) Via Luigi Sturzo n. 30;

resistente contumace

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 29.04.2026 Dell'Aventino S.r.l. S.U. ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata della Mulino Martino



S.r.l.s., in relazione ad un'esposizione debitoria, nei confronti della predetta creditrice, derivante dal decreto ingiuntivo n. 223/2019 reso in data 26/05/2019 dal Tribunale di Lanciano, dichiarato esecutivo con decreto del 26.08.2019, dell'importo di € 27.817,18, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni singola fattura all'effettivo soddisfo e spese del procedimento monitorio liquidate in € 979,00 per compensi ed € 286,00 per anticipazioni.

La ricorrente ha, altresì, dedotto di aver notificato atto di precetto in data 24.09.2019, intimando alla debitrice il pagamento della complessiva somma di € 30.640,73, senza tuttavia ottenerne l'adempimento.

Il ricorso e il decreto di fissazione udienza sono stati notificati alla resistente ai sensi dell'art. 40 CCII e tuttavia la debitrice non si è costituita.

All'esito dell'istruttoria osserva il Tribunale che sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata della debitrice.

Sussiste la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ex art 27, comma 2, CCI, atteso che, come risultante dalla visura acquisita presso il Registro delle Imprese di Caserta, la sede della resistente è stabilita in Baia e Latina (CE) e, dunque, nel circondario di competenza di questo Tribunale.

Emerge poi la legittimazione passiva a carico della resistente, come evidenziato dalle risultanze del decreto ingiuntivo nr. 223/2019 reso in data 26/05/2019 dal Tribunale di Lanciano.

Quanto al presupposto oggettivo di cui all'art. 268 c. 2 CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, è stata accertata nel corso dell'istruttoria l'esistenza di crediti insoluti per importi ben superiori alla soglia di euro conquantamila.

Il credito del ricorrente è di € 30.640,73, Inoltre, dalla documentazione acquisita dalla Cancelleria risulta una debitoria erariale di euro 28.750,26 e contributiva di € 410,19.

La debitoria complessiva è, quindi, superiore a € 50.000,00.



Ricorrono tutte le condizioni per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata.

La società resistente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Infine, vi è prova dello stato di insolvenza irreversibile della debitrice.

Ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata è necessario l'accertamento dello stato di insolvenza, da intendersi come una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività.

Tale verifica va compiuta sulla base di indici di natura soggettiva ed oggettiva, di cui va fornita evidenza in giudizio, essendo i primi rappresentati essenzialmente dalla condotta del debitore che si sia sottratto al pagamento o si sia trovato nell'impossibilità di provvedervi in via spontanea o coattiva (es. irreperibilità, levata di protesti, esito negativo di procedure esecutive, pendenza di altri ricorsi per dichiarazione di fallimento), i secondi desumibili dalla documentazione contabile (bilanci, situazione patrimoniale aggiornata) comunque acquisita in giudizio.

Va aggiunto che, pur in presenza di indici di bilancio negativi, fra cui *in primis* uno sbilanciamento fra l'attivo ed il passivo patrimoniale, lo stato di insolvenza deve essere escluso quando, sulla scorta di una prognosi delle prospettive in concreto rappresentate dal debitore ancora operante sul mercato e non in liquidazione, sia possibile valutare positivamente l'andamento degli affari, il merito creditizio, la ricapitalizzazione dell'impresa, nonché la stessa pronta liquidabilità di risorse non indispensabili per l'operatività dell'impresa.

Nella fattispecie in esame è stata fornita adeguata prova di elementi comprovanti lo stato di decozione dell'imprenditore: la debitrice non è stata in grado di pagare un debito di importo non elevato risalente al 2019 e non deposita i bilanci dal 2015.

Pertanto, può ritenersi accertata una situazione di insolvenza della debitrice, che impone la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata a garanzia della par condicio creditorum.



Nella nomina del Liquidatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 270, 356 e 358 CCI.

Nessuna statuizione va assunta in punto di spese di lite, dovendo il credito della ricorrente per spese di lite, di natura concorsuale, essere accertato in sede di verifica del passivo.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **MULINO MARTINO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA** (p.i. 04061810612), in persona del l.r.p.t. con sede in Baia e Latina (CE) Via Luigi Sturzo n. 30;

Nomina Giudice delegato il Dr. Luigi D'Angiolella.

Nomina liquidatore la dott.ssa Miriam Pellegrino.

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso.

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni (90) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3.

Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.

Dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento e la trascriva in relazione agli eventuali beni immobili e ai beni mobili registrati sussistenti e oggetto di liquidazione.

Dispone che il ricorrente notifichi la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Dispone che entro due giorni dalla comunicazione della nomina, il liquidatore depositi in cancelleria la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di



incompatibilità di cui all'art. 35 co. 4 bis, 35.1 e 35.2 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

Dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

dispone che il liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI; dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che, terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio in data in data 07.10.2026



Il Giudice relatore

Dr.ssa Angela Alborino

Il Presidente

Dr.ssa Luigi D'Angiolella

